

**Direttiva n. 01/2015**  
**Provvedimento n. 01 del 12 gennaio 2015**

Alle signore e ai signori Dirigenti

e, per conoscenza

Alle titolari e ai titolari delle aree di posizione  
organizzativa

Alle titolari e ai titolari di  
alte professionalità

**Oggetto:** Esercizio provvisorio 2015

Gentilissimi,

con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30-12-2014, è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali al 31.03.2015. Di conseguenza, dal 1 gennaio 2015 la Provincia di Venezia si trova, automaticamente, in regime di esercizio provvisorio.

Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi eventualmente non utilizzata riferibile ai mesi precedenti dello stesso esercizio, per ciascun programma, le spese correnti e di investimento (in questo caso, solo di somma urgenza), per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio (2015) del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente (2014-2016), ridotti delle somme già

impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

**Tuttavia, in questa fase particolarmente delicata** per gli equilibri di bilancio causata dalle pesantissime riduzioni di spesa corrente richieste alle Province dalla legge di stabilità 2015, è **necessario limitare l'assunzione di nuovi impegni alle seguenti casistiche:**

- i. obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;
- ii. obbligazioni speciali tassativamente regolate dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le **sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.**

**Le presenti disposizioni sono dettate salvo conferma, modifiche od integrazioni in base alle direttive del Commissario che verrà nominato ai sensi dell'art 23 d.l. n. 90/2013 convertito con legge n. 114/2014.**

Cordiali saluti.

Dott. Stefano Nen  
(documento firmato digitalmente)